



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTI gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 47-bis il quale prevede che, nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l’altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

VISTO l’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha previsto l’istituzione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTO il decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 marzo 2013 di istituzione del predetto Osservatorio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e in particolare l’articolo 1, comma 133, con cui l’Osservatorio medesimo, di cui al citato decreto-legge n. 158 del 2012, è stato trasferito presso il Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 giugno 2015, con cui è stato istituito presso il Ministero della salute l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e in particolare l’articolo 1, comma 946 che così recita: “Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”;

CONSIDERATA l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, art.2, comma 109, per effetto del quale le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;

VISTA la Relazione al Parlamento 2015 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2016;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso delle riunioni dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, tenutesi il 13 aprile, il 16 maggio, il 27 giugno e il 18 agosto 2016;

VALUTATA positivamente la richiesta delle Regioni e Province Autonome di inserire all’interno del Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze uno specifico flusso per la rilevazione dell’utenza con gioco d’azzardo patologico, flusso che permetterà di definire con precisione il volume di servizio e il numero di accessi e pazienti, così da meglio qualificare la metodologia di ripartizione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle more della valutazione di fattibilità di inserimento a legislazione e risorse finanziarie invariate;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 settembre 2016 (Rep. Atti n. 175/CSR);

DECRETA:

Art. 1

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, la somma di cinquanta milioni di euro del Fondo per il gioco d'azzardo patologico viene ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per quote d’accesso, come riportato nell’allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, in analogia al Fondo Sanitario Nazionale.

Art. 2

1. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente Decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - uno specifico Piano di Attività per il contrasto al gioco d'azzardo, che includa sia interventi di prevenzione che di cura e riabilitazione, con una particolare attenzione agli interventi di prevenzione, con il coinvolgimento degli Enti locali e del setting scolastico,

famigliare e lavorativo, in coerenza con l'impianto del Piano Nazionale della Prevenzione. Il Piano di Attività dovrà riportare sia le azioni finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, sia quelle poste in essere, o programmate, utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale indistinto.

2. Il Piano di Attività deve indicare il nominativo del referente scientifico, con relativi recapiti, gli obiettivi perseguiti con relativi indicatori per il monitoraggio delle azioni, e il bilancio di destinazione dei fondi.

3. Il Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - entro i successivi sessanta giorni valuta i Piani di attività di cui al comma 1, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, e in caso di loro approvazione provvede all'erogazione alle Regioni e Province Autonome delle relative risorse come ripartite ai sensi del citato comma 1.

Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.

Roma, 6 ottobre 2016

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Beatrice Lorenzin

TABELLA 1

Ripartizione Fondo per il gioco d'azzardo patologico
(art. 1, comma 946 L. 28 dicembre 2015, n. 208)

Regioni	Quota d'accesso riparto 2016	Ripartizione quota 50 mln di euro
PIEMONTE	7,44%	3.718.538
V D'AOSTA	0,21%	106.327
LOMBARDIA	16,44%	8.222.103
BOLZANO*	0,83%	416.423
TRENTO*	0,88%	438.355
VENETO	8,11%	4.054.474
FRIULI	2,07%	1.035.803
LIGURIA	2,73%	1.366.457
E ROMAGNA	7,42%	3.712.211
TOSCANA	6,32%	3.158.995
UMBRIA	1,50%	751.813
MARCHE	2,59%	1.295.925
LAZIO	9,63%	4.814.380
ABRUZZO	2,21%	1.104.025
MOLISE	0,52%	261.479
CAMPANIA	9,30%	4.650.655
PUGLIA	6,65%	3.323.224
BASILICATA	0,95%	474.602
CALABRIA	3,21%	1.605.399
SICILIA	8,23%	4.117.248
SARDEGNA	2,74%	1.371.563
Totale	100,00%	50.000.000

(*) Le quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 3